

TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO

Sez. Lavoro

Intervento volontario ex art. 105 c.p.c.

**Con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei potenziali resistenti ai
sensi dell'art. 151 c.p.c.
Nel procedimento R.G. 1113/2016**

TRA

ASCENZO NATASHA nata a Pescina (AQ) l'8/11/1983, residente a San Benedetto dei Marsi, Via Volturmo 3 (c.f. SCNNSH83S48G492W), rappresentata e difesa dall'Avv. **Lancia Renzo** (c.f.: LNCRNZ68E06H501V)

- Ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LA LIGURIA in persona dei rispettivi r.l. *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici dell'Aquila sono domiciliati;

- Resistenti

PER

PENNA VERONICA (c.f.: PNNVNC82E49L182C), nata il 09.05.1982 a Tivoli (Rm) e residente in Avezzano alla Via San Francesco n. 249/D, rappresentata e difesa dall'Avv. **Lancia Renzo** (c.f.: LNCRNZ68E06H501V) giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, Corso della Libertà n. 61. Si fa istanza affinché le comunicazioni vengano trasmesse al numero di fax 0863021413 o all'indirizzo di posta elettronica: studiolegalelancia@pec.it

- Interveniente

E NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE IL VENETO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE IL LAZIO in persona dei rispettivi r.l. *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici dell'Aquila sono domiciliati;

nonché

tutti i docenti inseriti negli elenchi delle assegnazioni agli ambiti del personale docente di ruolo (fase C della mobilità) per la **classe di concorso EEEE - Scuola Primaria - sostegno minorati psico-fisici** per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero.

- Potenziali controinteressati

Nel procedimento di cui al presente atto, in ogni sua fase e grado, anche in appello e nel procedimento di esecuzione (compreso l'atto di precetto) ed eventuali opposizioni, delego a rappresentarmi e difendermi, l'avv. **Renzo LANCIA con Studio in Avezzano, Corso della Libertà, 61**, conferendo gli ogni facoltà di legge inerenti e conseguenti al mandato alle liti ex art. 104 c.p.c., comprese quelle di transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, nominare sostituti, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, incassare somme e quietanzare, svolgere gli atti esecutivi conseguenti alla presente procedura, svolgere le eventuali impugnazioni.

Dichiaro di essere stato informato dall'avv. difensore, titolare e responsabili del trattamento dei dati personali, delle finalità e delle modalità di utilizzo dei suddetti dati, ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 196/03. Esprimo formale consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio in Avezzano presso il mio studio in Corso della Libertà, 61

F.to:

per autentica:

Avv. Renzo Lancia

AVVERSO

TUTTI GLI ATTI PREDISPOSTI DAL MIUR PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONSEGUENTI ASSEGNAZIONI DELL'AMBITO NELLA FASE "C" DELLA MOBILITA' A.S. 2016-2017 NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DI TUTTE LE DETERMINAZIONI ADOTTATE IN VIOLAZIONE DI LEGGE E IN PARTICOLARE DEL GENERALE ED INDEROGABILE PRINCIPIO DELLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO OVVERO IN QUANTO VIZIATE DA ERRORE MATERIALE NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DELLA FASE "C" DELLA MOBILITA' A.S. 2016-2017 RELATIVAMENTE ALLE ASSEGNAZIONI DEI DOCENTI DELLA CLASSE CONCORSUALE EEEE (SCUOLA PRIMARIA) NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REGIONE REGIONE LAZIO E ABRUZZO, CON RIDETERMINAZIONE DELL' ASSEGNAZIONE PER LA RICORRENTE ALL'AMBITO n. 13 DEL LAZIO O ALTRO AMBITO SPETTANTE IN BASE AL PUNTEGGIO SECONDO L'ORDINE DI PREFERENZA ESPRESSO NELLA DOMANDA DI MOBILITA'.

FATTO

1. La docente **PENNA VERONICA**, come la ricorrente Ascenzo Natasha, è stata immessa in ruolo con decorrenza 1° settembre 2015 dalle Graduatorie ad Esaurimento provinciali dell'Aquila all'esito del piano straordinario di assunzioni ex legge 107/2015, con la c.d. fase "B".
2. Il comma 108 della predetta legge disciplina anche un piano di mobilità straordinaria su base nazionale, al quale avrebbero partecipato tutti, sia i docenti assunti con le modalità ordinarie (e ciò in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia) sia i docenti assunti con la modalità straordinaria; ma, tra questi ultimi, il co. 108 menzionava esclusivamente quelli provenienti dalle GAE (e non anche quelli provenienti dalla GM del concorso 2012).
3. Il comma 108 veniva attuato con **C.C.N.I. concernente "La mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2016/2017", sottoscritto l'8.04.2016** presso il MIUR, intervenuto tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C – C.G.I.L., C.I.S.L. Scuola, U.I.L. – Scuola, S.N.A.L.S. – C.O.N.F.S.A.L. (**AII. 1**).
4. Il CCNI veniva recepito dall'**Ordinanza Ministeriale MIUR n. 241** emanata in pari data (**8.04.2016 – AII. 2**); tuttavia, l'ordinanza ministeriale in questione, presentando *ictu oculi* vari profili di illegittimità, veniva tempestivamente impugnata innanzi al TAR Lazio con numerosi e distinti ricorsi, all'esito dei quali il Tribunale Amministrativo emetteva varie e diverse ordinanze di sospensiva. In particolare, a mero titolo esemplificativo e per quel che rileva nel caso in



esame, nel ricorso RG n. 6565/2016, proposto “per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della ordinanza n. 241 dell’8/04/2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l’A.S. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola” e consente agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria, negando tale possibilità ai ricorrenti”, considerato “che le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare non appaiono manifestamente infondate, sicché, anche al fine di delibare le censure di ordine costituzionale, pare congruo accogliere la domanda di sospensione sino alla udienza di merito ...”, il T.A.R. **Lazio sospendeva l’O.M.** in questione e fissava per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 20 ottobre (**All. 3 - ordinanza cautelare n. 3588/2016 dell’1/7/2016 – TAR Lazio Sez. III bis, R.G. n. 6565/16**).

5. Sempre nel medesimo procedimento il TAR, a seguito dei motivi aggiunti presentati dai ricorrenti, “ritenuto che quanto lamentato dai predetti ricorrenti con motivi aggiunti appare assistito da profili di fondatezza; e che sussiste il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza in relazione a quanto disposto dall’Amministrazione intimata con riferimento all’assegnazione di sede ai ricorrenti medesimi con gli atti gravati”, confermava il proprio orientamento con Decreto cautelare n.4816/2016, ordinando alla Amministrazione “di mantenere i ricorrenti Omissis ... presso la loro sede di assegnazione provvisoria ” (Decreto cautelare TAR Lazio sez. III bis n.4816/16 del 25/8/2016, R.G. n.6565/16).
6. E’ del tutto evidente che, nel concedere prima e confermare poi la tutela cautelare, il T.A.R. Lazio ha ritenuto sussistere tanto il requisito del *fumus* che quello del *periculum*, oltre ad evidenziare espressamente la necessità di delibare i profili di incostituzionalità lamentati (e di cui si dirà meglio più avanti).
7. Sta di fatto che per quanto riguarda la posizione della ricorrente, proveniente dalle GAE, il C.C.N.I. dell’8.4.16 ha stabilito che: “ *I docenti immessi in ruolo nelle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito (i c.d. concorsisti, n.d.r.) partecipano alla fase B dei movimenti prevista*



dall'art. 6 , con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. **I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art.6 per tutti gli ambiti nazionali. ... omissis ...**" (art. 2, co. 3, CCNI dell'8/4/2016).

8. La scansione temporale delle operazioni di mobilità, indicata nella Fase "C" prevista dall'art. 6 CCNI, e più o meno regolarmente attuata dal MIUR, è la seguente: *"FASE C: Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fase B [come l'interveniente] e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"* (CCNI dell'8/4/2016, art.6).
9. **L'interveniente, dunque, proveniente dalle GAE, ha partecipato alla fase "C" della procedura di mobilità obbligatoria per l'a.s. 2016/17 per la scuola primaria – sostegno minorati psico-fisici con punteggio base 49 (quarantanove) (6 punti per l'ambito di ricongiungimento ABRUZZO 002), allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso ed esprimendo analiticamente l'ordine di preferenza per gli ambiti territoriali come segue (All. 4 - **Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale**):**
1. ABRUZZO – AMBITO 0002
 2. ABRUZZO – AMBITO 0001
 3. LAZIO – AMBITO 00013
 4. ABRUZZO – AMBITO 0009
 5. ABRUZZO – AMBITO 0003
 6. LAZIO – AMBITO 0002
 7. LAZIO – AMBITO 0001
 8. LAZIO – AMBITO 0003
 9. LAZIO – AMBITO 0004
 10. LAZIO – AMBITO 0005
 11. LAZIO – AMBITO 0006
 12. LAZIO – AMBITO 0007
 13. LAZIO – AMBITO 0008



14. LAZIO - AMBITO 0009
15. LAZIO - AMBITO 0014.
10. L'**USP di L'Aquila** ha confermato la richiesta, riconoscendo sia il punteggio sia gli ambiti richiesti, secondo la priorità indicata.
11. Senonché, l'esito sconcertante delle operazioni di mobilità ha visto la ricorrente collocata presso "**VENETO AMBITO 0017 – Sostegno minorati psico-fisici**" (**All. 5** – Mail del 29.7.2016, avente ad oggetto "Assegnazione nuova sede scolastica/ambito"), che invece **avrebbe potuto agevolmente trovare collocazione in altri ambiti territoriali, da lei stessa indicati in via prioritaria** (come meglio si dirà più avanti).
12. Con mail notificata alla docente in data **24 agosto 2016** dal servizio pec del Ministero dell'Istruzione (**All. 6**), la stessa veniva destinata all'istituto: *VEIC81400N - I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO (AMBITO VEN0000017)*.
13. A nulla è valsa l'**attivazione della procedura conciliativa** ex art.135 C.C.N.L. 2006/2009 con istanza di conciliazione del 13.08.16 inoltrata all'Ufficio Scolastico Territoriale VII per la provincia di Verona e p.c. all'URS per il Veneto, all'USR per l'Abruzzo e all'USR per il Lazio (**All. 7**) su indicazione dello stesso MIUR, **alla quale non veniva neanche convocata.**
14. Si evidenzia che, nel compilare la domanda di mobilità, come previsto dal C.C.N.L. dell'8/4/2016, la ricorrente ha indicato numerosi ambiti in ordine di preferenza e che la stessa, all'esito della procedura, è stata assegnata all'**Ambito VENETO 0017, mentre in diversi ambiti, a partire dal n. 13 del Lazio** (indicato al 3° posto delle preferenze espresse nella domanda), dove avrebbe potuto trovare adeguata collocazione, risultano assegnati altri docenti, **sforiniti di qualunque titolo di precedenza e/o preferenza (in quanto le graduatorie pubblicate non riportano nessun codice di preferenza), con punteggi ampiamente inferiori al punteggio della ricorrente (punti base 49)** e addirittura con punti uguali a zero, come ben specificato nel tentativo di conciliazione (si veda l'All. 7).
15. Per evitare il trasferimento nel Veneto la docente ha presentato domanda di assegnazione provvisoria ottenendo per l'a.s. 2016-2017 la sede dell'I.C. "Mazzini – Fermi" di Avezzano (AQ), talché il foro competente è individuato nel Tribunale di



Avezzano.

DIRITTO

A. Violazione del principio di scorrimento delle graduatorie e del merito in base al miglior punteggio. Violazione di legge e in particolare del C.C.N.I. del 08/4/2016 e della O.M. MIUR n.241/2016

Orbene, anche a voler tacere di altri aspetti che pure, più avanti, per mero scrupolo difensivo saranno ampiamente illustrati, non v'è chi non veda, **essendo tale assunto provato per tabulas**, che la procedura di mobilità ex art. 1, L. n. 107/2015, co. 108, così come attuata dal C.C.N.I. dell'8/4/2016 e dalla O.M. MIUR n. 241 emessa in pari data, è **affetta da errori clamorosi, a seguito dei quali la ricorrente si è vista scavalcare da altri docenti, del tutto privo di titolo di precedenza e/o preferenza nei suoi confronti.**

Le norme speciali da cui emerge l'illegittimità dell'assegnazione in parola devono essere, *in primis*, rivenute nel CCNI sulla Mobilità sottoscritto l'8 aprile 2016 (si veda All. 1) e nell'Ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 (si veda All. 2), quest'ultimo atto generale di organizzazione con cui è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

L'art. 6 del CCNI mobilità del 6 aprile 2016 per la fase "C" prevede quanto segue: *"FASEC 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.."*

In base all'Ordinanza n 241 dell'8 aprile 2016, che rende operativo il CCNI sulla mobilità, le assegnazioni degli Ambiti avrebbero dovuto avere come base dell'algoritmo il punteggio di ciascun docente (fatte salve, ovviamente, le precedenze previste dalla normativa stessa).

In particolare, l'allegato 1, per quanto riguarda **la fase C della mobilità** - quella



riguardante l'odierno ricorrente e quella in cui si sono, ad oggi, verificate il maggior numero di incongruenze - recita quanto segue: *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".*

Il provvedimento di assegnazione dell'ambito impugnato dall'odierno ricorrente a ben vedere non offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del suddetto CCNI configurandosi irragionevole ed illogica nonché fonte di disparità di trattamento a vantaggio di quei docenti che, con minor punteggio, hanno ottenuto una delle sedi spettanti al ricorrente, come evidenziato nel tentativo di conciliazione.

In particolare, basta verificare che nell' ambito scelto al terzo posto della domanda di mobilità (**LAZIO – AMBITO 0013**), vi sono **ben 61 docenti con punteggio inferiore alla ricorrente (che ha 49 punti base)**:

1. BABBO ANNARITA	PUNTI 31
2. ABBASCIANO MARIANGELA	PUNTI 34
3. BORRATAALFONSINA	PUNTI 34
4. BORRATA MARIA LUISA CONCETTA	PUNTI 18
5. BEV1LACQUA GIUSEPPE	PUNTI 17
6. BOVA DANIELA	PUNTI 26
7. CHIAPPINI LINDA	PUNTI 12
8. CINCIS ANTONELLA	PUNTI 20
9. CONTE TERESA	PUNTI 27
10. CAPOGROSSO FEDERICA	PUNTI 6
11. CURCIO FORTUNATA	PUNTI 35
12. CORRADO STEFANIA	PUNTI 28
13. CAVALCANTI ALESSANDRA	PUNTI 31
14. IACOVELLA MARIA TERESA	PUNTI 37
15. DI FIORE DEBORA	PUNTI 37
16. DE FRANCESCO MARIA	PUNTI 33
17. DE MARTINO VALERIA	PUNTI 7
18. DE NUNZIO ROBERTA	PUNTI 18
19. D'URBANO DONATELLA	PUNTI 28
20. FALCO CONSIGLIA	PUNTI 30
21. FINOCCHI MARIA RITA	PUNTI 19
22. FONSATO ALBERTA	PUNTI 30
23. FRABOTTA ANNARITA	PUNTI 34
24. FRANCHI GIUSEPPINA	PUNTI 30
25. FERRAZZANO LOREDANA	PUNTI 22
26. FERRACATENA TIZIANA	PUNTI 14
27. FESTA MAURO	PUNTI 31
28. LIGA ANGELA	PUNTI 0
29. LENTINI PAOLA	PUNTI 21
30. MONACELLI GARGARO ROSALIA	PUNTI 24
31. MENCHINI STEFANIA PUNTI 32 MARCHI LINA	PUNTI 37
32. MORMANDI FRANCESCA	PUNTI 22



33. MURINO VERONICA	PUNTI 34
34. MUSELLA SERENA	PUNTI 19
35. MASTRELLA ELISABETTA	PUNTI 9
36. NUNNERI PASQUALINA	PUNTI 46
37. NARDONE ANTONELLA	PUNTI 11
38. NOTARANTONIO ANNA	PUNTI 41
39. PENNISI YLENIA AURORA	PUNTI 22
40. PARIS FIORELLA	PUNTI 36
41. PETRUCCI FRANCESCA	PUNTI 18
42. PIETROSANTE LUIGI	PUNTI 36
43. QUAGLIERI GENNY	PUNTI 43
44. ERAMO BICE	PUNTI 36
45. AROMINO ROSA	PUNTI 21
46. RAPARELLI RAFFAELLA	PUNTI 25
47. RUSCITTI ADELE	PUNTI 12
48. ROSA DANIELA	PUNTI 34
49. RUSSO ANTONIETTA	PUNTI 0
50. RESTAURI SIMONA	PUNTI 33
51. RIVIECCIO ANGELA	PUNTI 39
52. RIVIECCIO ANGELA	PUNTI 40
53. SIGNORE MARIA ROSARIA	PUNTI 20
54. SERONE PASQUALINA	PUNTI 32
55. TODISCO ROSA	PUNTI 22
56. TIRONE ROBERTA	PUNTI 17
57. VESCIO VALENTINA	PUNTI 18
58. VASTARELLA FILOMENA	PUNTI 12
59. VITALE ANGELA ROSA	PUNTI 24
60. ZODDA MARIKA	PUNTI 17
61. VIGLIATURO MARIUCCIA	PUNTI 12

Stesso mancato rispetto del miglior punteggio nell'assegnazione si ripete a danno dell'odierna interveniente per i seguenti ambiti:

- ABRUZZO – AMBITO 0009
- ABRUZZO – AMBITO 0003
- LAZIO – AMBITO 0002
- LAZIO – AMBITO 0001
- LAZIO – AMBITO 0003
- LAZIO – AMBITO 0004
- LAZIO – AMBITO 0005
- LAZIO – AMBITO 0006
- LAZIO – AMBITO 0007.

E', poi, utile allargare lo sguardo alla graduatoria nazionale delle assegnazioni ai vari ambiti su tutto il territorio nazionale con riferimento alla sola scuola primaria (*Elenco assegnazioni ambiti su base nazionale*) per rendersi conto del caos che si è venuto a creare nei vari USP, confusione al quale l'Amministrazione Scolastica si è ben guardata dal porre rimedio.

E' noto che la gestione materiale della grande mole di trasferimenti (si trattava di mobilità gestita, per la prima volta in assoluto, su base nazionale) è stata affidata ad un programma informatico, che ha operato utilizzando un algoritmo matematico, predisposto



– ovviamente – sulla base delle indicazioni fornite dai funzionari del Ministero. Si trattava, in altri termini, di tradurre in linguaggio informatico le previsioni della legge n. 107/15, del C.C.N.I. e della O.M. che lo ha recepito.

E' del tutto evidente che l'algoritmo in questione è stato predisposto in maniera errata e non ha funzionato come avrebbe dovuto; per di più l'Amministrazione, nonostante le pressanti e reiterate richieste, si è rifiutata pervicacemente di renderlo noto, con ciò impedendo ai diretti interessati, tra i quali la ricorrente, di effettuare il necessario controllo sull'operato della PA.

Peraltro, anche le operazioni relative alla successiva conciliazione, attivata su indicazione del MIUR che, riconoscendo implicitamente gli errori commessi, aveva dichiarato di voler risolvere così l'inconveniente, rifiutando l'alternativa di ripetere le operazioni, si sono svolte nella più totale opacità, non avendo avuto in alcun modo l'interveniente, nemmeno in quella occasione, la possibilità di verificare se e come altre sedi, per lei più appetibili, venissero offerte a docenti con meno titoli e meno punteggio.

In definitiva, ad oggi, non solo le operazioni di trasferimento che hanno riguardato la ricorrente sono evidentemente errate, ma in generale tutte le operazioni risultano poco chiare e non trasparenti, sia per quanto riguarda l'algoritmo applicato, sia per quanto riguarda i criteri effettivamente adottati.

La graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR, ad esempio, non riporta le eventuali precedenze previste dal C.C.N.I. all'art.13, né specifica la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato; il che si traduce in una sostanziale impossibilità per il docente di esercitare il suo sacrosanto diritto di controllo sull'operato della Amministrazione, se non a prezzo di ulteriori e notevoli disagi, dovendo produrre, per ognuna delle posizioni che intendesse verificare, apposita istanza di accesso agli atti.

B. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. Irragionevolezza, disparità di trattamento, tra docenti della Fase "C" della Mobilità e docenti della Fase "B"

Ma vi è dell'altro. Il nuovo comma 1 dell'art. 1 della L. 241/1990, come riformato dalla l. n. 15/2005, ha introdotto espressamente il principio di trasparenza come regola di condotta dell'azione amministrativa. Tale principio si traduce,



concretamente, nel dovere per la Pubblica Amministrazione di rendere accessibili ai cittadini notizie, documenti, atti e procedure, al fine di soddisfare l'esigenza di un controllo democratico sull'attività amministrativa.

Il dovere di trasparenza non riguarda soltanto l'attività autoritativa e provvedimentale, ma si estende anche all'attività privatistica della p.a., essendo tale ultima attività connotata dal medesimo limite teleologico riguardante l'attività provvedimentale, consistente nel vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico. I corollari applicativi del principio menzionato nel diritto amministrativo sono numerosi: l'obbligo di motivazione dei provvedimenti; il diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi; l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ed il corrispondente diritto del privato di partecipare al procedimento stesso. Obblighi e doveri che, nel settore della scuola, diventano essenziali.

Il rispetto del dovere di trasparenza risponde ad una duplice finalità: da un lato, realizzare l'interesse costituzionalmente rilevante al buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), nonché all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso la selezione del personale maggiormente qualificato; dall'altro, garantire l'imparzialità della p.a. di fronte ai privati, ed assicurare a questi ultimi il diritto effettivo (art. 24 Cost.) di agire contro eventuali vizi delle procedure in questione, per il cui esercizio risulta indispensabile la conoscenza dei criteri di selezione adoperati dall'amministrazione. Niente di più lontano da tutto quello che si è verificato nel settore scolastico in occasione della mobilità per l'A.S. 2016/2017!

Il rispetto dei principi suddetti avrebbe imposto che l'Amministrazione, anche in considerazione della delicatezza del settore, provvedesse tempestivamente alla pubblicazione delle graduatorie e dei punteggi con modalità tali da semplificarne l'accessibilità, oltretutto alla diffusione dei criteri di valutazione adottati e degli strumenti, eventualmente anche informatici, utilizzati per la loro composizione, nonché facilitasse l'accesso ad atti e a documenti utili e necessari a controllare la regolarità delle operazioni.

Profilo secondario, ma non residuale, della mancanza di trasparenza è, altresì, rappresentato dalla mancanza di indicazioni chiare e lineari da parte del Ministero, che ha causato notevoli disparità di comportamento tra i diversi Uffici



Scolastici periferici; mentre, infatti, alcuni hanno pubblicato *online* parte delle informazioni necessarie per le verifiche, molti altri le hanno deliberatamente omesse, subordinandone la conoscenza ad una formale richiesta di accesso agli atti.

Mentre alcuni Uffici Scolastici regionali hanno svolto le procedure conciliative, altri, come nel caso dell'odierna interveniente, non le hanno nemmeno svolte, o, perlomeno, non per tutti gli istanti.

Risulta pertanto ampiamente violato il principio di trasparenza come regolato dalla legge 241/1990, ragion per cui i provvedimenti scaturiti dalle operazioni relative alla mobilità 2016/2017, ed in particolare quello relativo all'assegnazione della ricorrente ad una nuova sede di lavoro, devono ritenersi illegittimi.

Ne va, dunque, anche per questi ulteriori e superiori motivi dichiarata l'inefficacia, previa disapplicazione della illegittima ordinanza ministeriale n. 241/2016, che ha recepito il C.C.N.I. del 8.4.2016, relativo alla attuazione del co.108, L.107/2015 (da fonte governativa definita Legge sulla *Buona Scuola*).

Come se non bastassero le pesanti violazioni sino ad ora illustrate, la procedura straordinaria di mobilità per l'AS 2016/2017, così come attuata dal CCNI e dalla successiva Ordinanza Ministeriale, **pone una seria questione di disparità di trattamento tra docenti**, arrecando seri ed ingiustificati pregiudizi di carattere professionale e personale ai docenti assunti ai sensi del comma 96, lett. b), art. 1 L. 107/2015, vale a dire i docenti precedentemente iscritti nelle cosiddette GAE.

In particolare, nel dividere in fasi la suddetta procedura, il Ministero ha accordato precedenza ai docenti assunti dalle "graduatorie di merito" (ovvero i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della L. 107/2015, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito dal MIUR con decreto n. 82 del 24/9/2012 pubblicato in G.U. IV° Serie speciale n.75 del 25/9/2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, da questo momento "GM", n.d.r.), **sia sotto il profilo cronologico** (in quanto è stato concesso a costoro di scegliere la sede del trasferimento in una fase anteriore rispetto ai docenti assunti dalle GaE), **sia sotto il profilo dell'ampiezza territoriale della mobilità**, limitata alla Provincia per i primi (GM), ed estesa all'intero



territorio nazionale per i secondi (GaE).

In via generale, l'art. 7 del D. lgs. 165/2001, applicabile per espressa previsione anche al settore scolastico, prevede che le Pubbliche Amministrazioni garantiscano **parità e pari opportunità e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nell'accesso al lavoro**, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. In maniera più specifica riguardo alla mobilità la giurisprudenza afferma che ***"nell'ambito di una procedura di mobilità di personale, il datore di lavoro pubblico ha l'obbligo di predisporre regole che, nell'osservanza di quanto previsto dal contratto collettivo, pongano i dipendenti in condizione di parità e non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare"*** (Cass. Civ., sez. lav., n. 1485 del 27/01/2015), che *"il datore di lavoro pubblico è tenuto al rispetto, oltre che del principio generale dell'imparzialità nell'organizzazione degli uffici pubblici fissato dall'art. 97 Cost, dei principi di parità di trattamento nella gestione delle risorse umane previsti dal testo unico 30 marzo 2001, n. 165"* (Cass Civ., Sez. lav, n. 11127 dell'11.06.2004), ed inoltre che *"nella scelta dei lavoratori da trasferire vanno in ogni caso rispettati i generali criteri di non discriminazione, correttezza e buona fede"* (Pretura di Milano, 26/04/1994).

E' opportuno, infine, rilevare come la giurisprudenza costituzionale in materia di lavoro imponga, tanto al datore di lavoro quanto alle parti sociali, il rispetto dei precetti costituzionali, tra i quali il principio di ragionevolezza (art. 3), in base al quale possibili disparità e differenziazioni di trattamento sono tollerabili solo se adeguatamente giustificate e comunque ragionevoli (Corte Cost. n. 103/89).

Ebbene, l'O.M. 241/2016, così come il CCNI del 8.4.2016, si limitano a stabilire un trattamento differenziato tra le due categorie di docenti, ambedue assunte con il piano straordinario assunzionale del 2015, senza in alcun modo indicare quali siano le ragioni giuridiche o di fatto che giustificerebbero tale rilevante disparità che, si badi bene, incidendo sulla sede del posto di lavoro, va a colpire diritti fondamentali della persona involgenti aspetti primari della vita privata del docente, come la vita familiare e le relazioni sociali. Né si può ritenere che sussistano profili strutturali idonei a giustificare una differenziazione tra le due categorie, come dimostra la sottoposizione di entrambe



al medesimo contratto collettivo, e dunque al medesimo trattamento normativo e retributivo.

Inoltre, anche la maggior parte degli iscritti alle GaE hanno ottenuto l'abilitazione all'insegnamento mediante apposita procedura concorsuale, non dissimile da quella tenutasi nel 2012 ma svoltasi negli anni precedenti, però questa circostanza è stata inspiegabilmente ignorata dalla L. 107/2015 e dagli atti successivi e conseguenti, sia per quel che ha riguardato la fase assunzionale che la successiva fase della mobilità.

Pur volendo ipotizzare, nel mentre si nega, l'esistenza di una valida ragione giustificatrice alla base del trattamento discriminatorio, **in ogni caso la differenziazione delle categorie nella fase di mobilità contrasta con le disposizioni della L. 107/2015.** La citata legge, infatti, al comma 100, prevede espressamente la precedenza dei docenti appartenenti alle GM su quelli delle GaE nella fase di assunzione. Al contrario, tale precedenza non è prevista dal comma 108, disposizione che introduce il piano straordinario di mobilità e di cui il CCNI e l'OM 241/2016 costituiscono l'attuazione. Se ne deduce, attraverso una interpretazione coordinata delle norme richiamate, che **il legislatore ha inteso accordare precedenza alle GM solo nella fase di assunzione** (cfr. co. 100, art.1 l.107/2015) (sebbene anche in questo caso in maniera ingiustificata), e non anche nella fase di mobilità. *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.*

Né è possibile ricavare una siffatta volontà estendendo alla fase di mobilità la previsione del comma 100, dal momento che le graduatorie relative alla mobilità, come è noto, si basano su criteri notevolmente differenti rispetto alle graduatorie per l'immissione in ruolo, quali servizio prestato per anni interi, ricongiungimento al coniuge, numero di figli, precedenza ecc. Le cervellotiche, illegittime previsioni del C.C.N.I., recepite dalla successiva O.M., hanno provocato effetti devastanti, come ad esempio l'assegnazione di sedi a docenti (provenienti dalle GM), praticamente sotto casa, nonostante questi avessero pochissimi punti e pochissimi giorni di insegnamento, mentre docenti di età abbastanza avanzata, con famiglie ormai radicate nelle province o nelle regioni di provenienza (come la ricorrente) si vedono costretti a trasferirsi a centinaia di chilometri di distanza, sacrificando (immotivatamente) e disgregando le loro famiglie (proprio come nel caso dell'odierna ricorrente che si trova costretta a trasferirsi nel



Veneto).

Se nel C.C.N.I. e dall'O.M. dell'aprile 2016 avesse trovato corretta applicazione la legge 107/15, e tra i docenti provenienti dalle GM (Graduatorie di Merito) e quelli provenienti dalle GaE non vi fosse stata una così macroscopica ed illegittima disparità di trattamento, anche i risultati delle assegnazioni sarebbero stati diversi. In questo caso, infatti, tutti i docenti avrebbero concorso all'assegnazione delle cattedre su base provinciale (oppure, anche su base nazionale, senza però alcuna distinzione tra gli uni e gli altri) e l'applicazione di un criterio oggettivo, quale quello del maggior punteggio, avrebbe impedito il verificarsi delle censurate irregolarità e, soprattutto, di ingiustizie.

Et de hoc satis.

Non c'è davvero più niente da aggiungere, macroscopica essendo la disparità di trattamento che si è voluto creare. Anche per questo motivo, va dichiarata la inefficacia del provvedimento illegittimo e discriminante di assegnazione della ricorrente all'Ambito n. 17 del Veneto, previa disapplicazione della illegittima Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, che ha recepito il CCNI dell'8/4/2016, relativo alla attuazione del co. 108, L.107/2015.

C. La recente giurisprudenza su fattispecie identiche

Sul fronte giudiziale ordinario, il Giudice della sezione lavoro del **Tribunale di Salerno, il 2 settembre 2016**, ha per primo emesso un'ordinanza che ha sospeso immediatamente gli effetti del provvedimento di trasferimento per una docente salernitana di scuola primaria trasferita in Emilia Romagna sulla base dello stesso algoritmo utilizzato dal Miur anche per l'odierno ricorrente.

Anche il **Tribunale di Trani**, con l'ordinanza del 16 settembre 2016 n. 5890/2016 (**All. 8**), ha accertato la violazione da parte del M.I.U.R. del principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente.

Infatti, rileva il Tribunale del lavoro di Trani, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale



distante centinaia di chilometri. Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994. Per tale ragione l'assegnazione della lavoratrice all'Ambito territoriale assegnato è illegittimo e l'amministrazione dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria.

A distanza di pochi giorni (**20 settembre 2016**) veniva pubblicata l'**ordinanza del Tribunale di Taranto (All. 9)** sul caso di una docente trasferita dalla provincia di Taranto in una sede di gran lunga più distante (Emilia Romagna), accertando che l'amministrazione scolastica ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nel territorio tarantino (ambito indicato dalla ricorrente quale seconda preferenza), ad altri docenti con punteggio inferiore, e concorrenti per lo stesso grado scolastico (primaria), per la stessa tipologia di posto (comune), e per la stessa fase (assegnazione ambito nazionale). In conseguenza, come già pronunciato dal Tribunale di Trani, anche il Giudice tarantino ha individuato nella condotta amministrativa un motivo di violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a., sanciti dall'art. 97 Cost., e quindi ha ordinato l'assegnazione della docente in un Ambito territoriale della Provincia di Taranto.

Anche il **Tribunale di Brindisi**, con ordinanza del **11 ottobre 2016 (All. 10)** afferma l'illegittimità delle operazioni di mobilità straordinaria disposte dal MIUR e ne sospende l'efficacia; secondo il GdL l'operato dell'amministrazione sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico.

Da segnalare anche l'ordinanza del **Tribunale di Nocera Inferiore del 13 ottobre 2016 (All. 11)** con cui è stata sospesa l'efficacia del provvedimento di trasferimento presso l'ambito territoriale n. 0023 della Toscana, ed è stato ordinato al MIUR di operare una nuova valutazione della sede lavorativa di prossima assegnazione, nei termini e con le modalità riportate nel dispositivo, individuando la nuova sede di assegnazione nel rispetto dell'ordine di preferenze espresse dalla stessa e in ragione del punteggio spettante.



Ancor più di recente, in data **20 ottobre 2016**, con **provvedimento n. 44352/2016**, **il Tribunale di Lecce (All. 12)** ha dichiarato l'illegittimità dell'assegnazione di una docente all'Ambito territoriale Veneto (come l'odierna interveniente) disponendo il suo trasferimento in uno degli Ambiti della Puglia. Nella fattispecie il Giudice del Lavoro ha accertato macroscopici errori da parte del sistema informatico del MIUR che ha gestito la procedura di mobilità, con violazione della regolamentazione della formazione delle graduatorie e pregiudizio dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

P.Q.M.

l'insegnante **PENNA VERONICA**, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

PROPONE INTERVENTO

al Tribunale di Avezzano – Giudice del lavoro affinché, ogni contraria istanza disattesa e reietta, Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione:

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art.1, co. 108, legge 107/2015, nell'**Ambito Lazio 0013**, il terzo scelto nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016-2017 ed in cui la stessa ha titolo ad essere assegnata in base al principio dello scorrimento della graduatoria, del merito e del miglior punteggio, ovvero in altro ambito prossimo secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2107;
- per l'effetto, **DICHIARARE**, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi, l'inefficacia del provvedimento di assegnazione a **VENETO AMBITO 0012 – scuola primaria posto minorati psico-fisici**, comunicato con mail del 29.07.2016 e **ORDINARE** alle amministrazioni convenute, ciascuno per quanto di propria competenza, di adottare ogni provvedimento necessario al fine di disporre l'assegnazione dell'interveniente all'ambito **Lazio n. 0013**, ovvero in altro ambito secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;

IN OGNI CASO:

ADOTTARE tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio subito dal ricorrente ed illustrato in narrativa;

CONDANNARE le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad



accessori come da legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA, il ricorrente chiede ammettersi tutta la documentazione prodotta nonché di emettere, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ogni provvedimento istruttorio che si dovesse rendere necessario dalle prospettazioni dei resistenti, nonché, ex art. 210 c.p.c., chiede di ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione della documentazione da cui risultano le assegnazioni per la fase C della mobilità, con particolare riferimento ai docenti della classe concorsuale EEEE (scuola primaria – posto sostegno minorati psico-fisici) onde verificare i movimenti del personale di tale classe concorsuale con punteggio inferiore a quello del ricorrente.

Si depositano i documenti come da indice.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI POTENZIALI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sull'area dedicata del MIUR

L'interveniente

PREMESSO CHE

il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'assegnazione dell'Ambito in ragione della corretta valutazione del punteggio attribuitogli in sede di mobilità a.s. 2016/17– fase C, scuola primaria – posto sostegno minorati psico-fisici;

i soggetti controinteressati non sono soltanto quelli sopra indicati (docenti degli del Ambiti del Lazio nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14 ed Ambiti nn. 3 e 9 d'Abruzzo), in quanto la rielaborazione della graduatoria, stante gli evidenti errori commessi coinvolge un numero rilevante ed imprecisato di docenti;

i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107/2015 sono stati, infatti, chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda al fine di aumentare le proprie chance di trovarsi in posizione utile per l'assunzione;



tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso EEEE (scuola primaria – posto comune), quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione; ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi sulla mobilità per la predetta classe concorsuale, come sopra specificati;

RILEVATO CHE

la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del rilevante numero di detti controinteressati; l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”; la pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per la parte ricorrente del presente giudizio;

ai sensi dell'art. 151 c.p.c. è prevista la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare, anche d'ufficio, l'esecuzione della notificazione in modo diverso da quello stabilito dalla legge, “*quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità*”;

sia la giurisprudenza amministrativa sia quella ordinaria, sovente, quando sono investite da azioni giudiziarie collettive, dispongono, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del dell'Istruzione, convenuto Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo:



<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>;

PRESENTA ISTANZA

affinché l'Ecc.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla normativa, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE INTERVENTO VOLONTARIO** nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la **PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR** dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome e cognome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come **TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO PER LA CLASSE CONCORSUALE EEEE, scuola primaria – posto sostegno minorati psico-fisici (fase C - punto C dell'art. 6 del CCN) di tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017, che in virtù della corretta applicazione della regola del miglior punteggio, a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti verrebbero scavalcati in graduatoria da parte del ricorrente;**
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

Ai sensi della normativa sul pagamento del C.U. si dichiara che il Contributo è versato nella misura di € 259,00 all'atto della presentazione del ricorso.

Avezzano, 4 novembre 2016

Avv. Renzo Lancia

